

**AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ESU DI VENEZIA
DISCIPLINARE PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Articolo 1

Titolare di incarico di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione individuati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ESU di Venezia corrispondono a posizioni di lavoro connotate da elevata autonomia decisionale, con assunzione diretta di responsabilità amministrative e di risultato, che richiedono:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, denominate Aree;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. I titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'art. 1 comma 1, lettera a), anche sulla base di specifici obiettivi loro assegnati secondo il sistema di programmazione dell'Azienda e delle direttive emanate dal Direttore, assicurano il funzionamento delle attività loro affidate, sotto la direzione del Direttore.
3. In particolare, il titolare delle posizioni di Elevata Qualificazione:
 - a) è il responsabile dell'Area cui è preposto;
 - b) collabora con il Direttore alla programmazione e alla gestione delle attività e delle risorse;
 - c) supporta l'azione del Direttore nell'individuazione delle linee organizzative e strategiche della struttura;
 - d) formula le proposte di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore per quanto concerne la propria Area;
 - e) adotta gli atti relativi all'organizzazione interna dell'Area cui è preposto;
 - f) favorisce il coinvolgimento e lo sviluppo dei collaboratori;
 - g) formula la proposta di valutazione del proprio personale, fatta salva la valutazione finale di competenza del Direttore;
 - h) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui è preposto;
 - i) fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formula specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - j) svolge il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" nelle procedure di affidamento inerenti alla rispettiva Area, fatta salva l'assegnazione ad altro dipendente assegnato all'Area;
 - k) svolge il ruolo e le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" inerenti alla rispettiva Area, con i seguenti compiti, funzioni e responsabilità:
 - esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio adottate dall'ESU di Venezia;
 - è responsabile del procedimento di accesso ai documenti che l'Area è competente a

formare o a detenere stabilmente (art. 6, comma 6, del DPR n. 184/2006);

- coordina l'attività degli addetti delle Aree coinvolte nell'istruttoria del procedimento;
 - è responsabile di tutte le operazioni e gli atti di sua diretta competenza, nonché della esecuzione dell'intero iter del procedimento.
4. Il Direttore può revocare o riformare gli atti e i provvedimenti adottati dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione e, nei casi d'inerzia, ritardo, necessità o urgenza può sostituirsi a lui riservando a sé, avocando o altrimenti adottando gli atti e i provvedimenti di sua competenza.

Articolo 2

Istituzione e conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Sulla base della struttura organizzativa dell'Azienda e delle funzioni da attribuire alle posizioni di Elevata Qualificazione definiti dal Direttore, vengono individuate le posizioni di Elevata Qualificazione.
2. Le posizioni di Elevata Qualificazione vengono istituite con Decreto del Direttore, tenendo conto dei vincoli di bilancio e contrattuali per le spese di personale, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dell'ammontare complessivo delle risorse destinate in bilancio agli incarichi di Elevata Qualificazione.
3. Al fine di procedere al conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione, viene pubblicato un apposito avviso di procedura comparativa, contenente la descrizione della posizione di Elevata Qualificazione da coprire e delle specifiche funzioni ad essa attribuite.
4. A seguito della pubblicazione dell'avviso, vengono raccolte le domande del personale interessato, corredate dal curriculum vitae. Le domande vengono raccolte dall'Ufficio Personale e Organizzazione. Possono partecipare alla procedura i dipendenti dell'Azienda inquadrati a tempo indeterminato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (già categoria D) da almeno due anni. Nel caso in cui siano pubblicati avvisi di procedura comparativa per più incarichi di Elevata Qualificazione, i dipendenti interessati possono presentare contemporaneamente domanda per un massimo di due incarichi di Elevata Qualificazione.
5. Il Direttore svolge la procedura di selezione comparativa, eventualmente seguita da appositi colloqui, tra i curricula pervenuti. Il colloquio con il personale che presenta domanda è facoltativo e il Direttore può eventualmente effettuare colloqui con tutti i candidati o solo con quelli che presentano caratteristiche adeguate agli incarichi da conferire, desumibili dai curricula vitae presentati.
6. Terminata la procedura, il Direttore conferisce, con atto scritto e motivato, l'incarico di Elevata Qualificazione. Per il conferimento degli incarichi si deve tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, dei seguenti criteri:
 - la natura e le caratteristiche delle attività comprese nell'ambito dei programmi da realizzare;
 - i requisiti culturali e professionali posseduti;
 - il grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale;
 - le precedenti esperienze lavorative in posizione di elevata qualificazione professionale o di responsabilità all'interno dell'Azienda o in altre amministrazioni, risultanti dal curriculum;
 - professionalità sviluppata e attestata anche attraverso il sistema di valutazione.
7. L'atto di incarico deve richiamare la posizione dell'incaricato nell'ambito dell'Area di riferimento, nonché le specifiche funzioni ad esso attribuite, come definite nell'avviso. Il Direttore attribuisce altresì le deleghe agli incaricati di Elevata Qualificazione.
8. Nel caso in cui l'avviso sia andato deserto o nel caso in cui sia verificata l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la

posizione da attribuire, il Direttore può conferire l'incarico a un dipendente dell'area Funzionari ed Elevata Qualificazione e in possesso di detti requisiti e competenze.

9. L'incarico di Elevata Qualificazione e le relative deleghe possono essere conferiti dal Direttore per un periodo massimo non superiore a tre anni e può essere rinnovato con provvedimento espresso con le medesime formalità.
10. L'incarico conferito e le relative deleghe rimangono in essere per tutta la durata stabilita nell'atto di conferimento, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3.
11. Il dipendente appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assume le funzioni di incaricato di Elevata Qualificazione a seguito di sottoscrizione dell'atto di conferimento del relativo incarico. Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione deve avere un rapporto di lavoro con orario a tempo pieno.

Articolo 3

Revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, esclusivamente in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, ai sensi del Sistema di misurazione e valutazione vigente.
2. Prima di procedere alla revoca anticipata dell'incarico per valutazione negativa della performance individuale, si acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito da persona di sua fiducia o da un rappresentante della organizzazione sindacale a cui aderisce o a cui conferisce mandato.
3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nell'area di appartenenza.

Articolo 4

Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico accessorio è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, viene definito sulla base della graduazione di ciascun incarico di Elevata Qualificazione svolta in relazione alla metodologia vigente, sulla base di criteri predeterminati che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione di Elevata Qualificazione, l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate. La metodologia di valutazione delle posizioni e la graduazione delle posizioni sono approvate con Decreto del Direttore.
3. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di Elevata Qualificazione sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema di valutazione a tal fine adottato dall'Azienda.
4. Esso ha la finalità di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che hanno raggiunto il livello di prestazione/risultato atteso e predefinito in sede di assegnazione degli obiettivi, anche con riferimento a specifici obiettivi di carattere specialistico/gestionale e di coordinamento del personale e di supporto alla dirigenza e vengono improntati alla valorizzazione dei ruoli e delle azioni.
5. Nell'ambito delle risorse complessive previste a bilancio nello specifico "Stanziamiento per il

finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle EQ”, alla retribuzione di risultato viene destinata la quota definita in sede di contrattazione collettiva.

6. L'importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, in applicazione di un range di valutazione compreso tra un valore minimo, al di sotto del quale la valutazione è da intendersi negativa, ed un valore massimo, che dà luogo al riconoscimento della retribuzione di risultato nella misura massima ammissibile, sulla base del punteggio, come previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
7. La retribuzione di risultato delle EQ è correlata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento dei servizi; si tiene conto, inoltre, dell'orientamento al risultato, della capacità di *problem solving*, dell'adeguata organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, della pro-attività e della partecipazione attiva.
8. È prevista una maggiorazione della retribuzione di risultato delle EQ alle quali viene conferito l'eventuale coordinamento di Settore.
9. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono oggetto di contrattazione integrativa; a tale particolare voce retributiva viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di Elevata Qualificazione previste.
10. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, si acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale, cui aderisce o conferisce mandato, o da persona di sua fiducia.
11. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di Elevata Qualificazione, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione di Elevata Qualificazione, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, si tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Articolo 5

Criteri per la graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione

1. La graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione e del relativo trattamento economico viene effettuata dal Direttore secondo i seguenti criteri che, per espressa previsione del CCNL, tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico, acquistando rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate dal dirigente, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La metodologia si articola in fattori di valutazione che attribuiscono un peso di incidenza percentuale, in ragione della propria struttura organizzativa.
3. La graduazione delle posizioni è effettuata attraverso una metodologia qualitativa e quantitativa che preveda:
 - l'esplicazione dei criteri di graduazione;
 - l'attribuzione di pesi a ciascun criterio di graduazione;
 - l'assegnazione di un punteggio per ciascun criterio e per ciascuna posizione.
4. Ciascun fattore è articolato in graduazioni, in corrispondenza delle quali viene attribuito un punteggio. Il valore economico dell'incarico di Elevata Qualificazione si ottiene in ragione del punteggio conseguito all'interno del range tra la misura minima contrattuale e la misura

massima definita dall'Azienda, che in ogni caso non potrà superare quella definita nel CCNL.

5. La pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione si articola in 6 fattori:

- i) trasversalità delle competenze (complessità relazionale): riguarda il complesso e l'intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate;
- ii) complessità operativa ed organizzativa: riguarda la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilità e la complessità dei processi decisionali, come la complessità tecnico/ professionale dei processi e delle attività, il livello di specializzazione richiesto, ossia l'ambito delle funzioni specialistiche richieste e l'esigenza di coordinamento dei processi e delle attività;
- iii) ampiezza e molteplicità di competenze professionali e specialistiche: è considerato il grado elevato ed interdisciplinare di competenze professionali e specialistiche possedute;
- iv) rilevanza strategica: è considerata la rilevanza della posizione che richiede la predisposizione di atti e gestione di attività di primario livello strategico afferenti a molteplicità di contesti operativi;
- v) coordinamento diretto delle strutture organizzative: è considerato il numero delle strutture organizzative coordinate direttamente, comprensivo di tutte le strutture che dipendono gerarchicamente e/o funzionalmente dalla posizione considerata;
- vi) deleghe di funzioni dirigenziali: è valutata la significatività quantitativa e qualitativa delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali e/o a rilevanza esterna che sia desumibile da atti formali di attribuzione e sia stata esercitata per almeno 6 mesi all'atto del conferimento dell'incarico.

7. Ad ogni fattore viene attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti con la seguente graduazione economica degli incarichi di Elevata Qualificazione:

FASCIA	PUNTEGGI	VALORE (€)
I	1-10	7.000,00
II	11-20	9.000,00
III	21-30	11.000,00
IV	31-40	13.000,00
V	41-50	15.000,00
VI	51-60	17.000,00

8. Eventuali modifiche sostanziali nelle caratteristiche proprie degli incarichi potranno comportare una riconsiderazione del livello di classificazione delle posizioni stesse ed una rideterminazione del valore delle singole retribuzioni.

9. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente, per tredici mensilità annue.

Articolo 6

Funzioni dirigenziali delegabili

1. L'articolo 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare alcune loro funzioni ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.
2. Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, anche in relazione al grado di complessità,

differenziazione ed ampiezza delle competenze facenti capo alla posizione dirigenziale, il Direttore può delegare, con atto scritto e motivato, l'esercizio di alcune funzioni ai titolari di posizioni di Elevata Qualificazione.

3. Spetta al Direttore definire, con atti di organizzazione e con deleghe specifiche, le competenze dei Responsabili di Servizio che a lui rispondono.
4. Possono essere delegate all'Incaricato di Elevata Qualificazione le seguenti funzioni dirigenziali:
 - a) gestione delle risorse economiche nell'ambito e nei limiti degli impegni di spesa assunti ex lege o con provvedimento di impegno del Direttore necessarie allo svolgimento dei compiti del Servizio cui sono preposti;
 - b) cura dell'attuazione della programmazione aziendale e dei provvedimenti direttoriali;
 - c) assunzione dei provvedimenti disciplinari di minore gravità per i quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale e attivazione delle procedure per le altre tipologie di violazione, con segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);
 - d) potere di richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e di rispondere ai rilievi degli organi di controllo sui procedimenti di competenza;
 - e) monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel Servizio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
 - f) redazione, per la parte di competenza, dei provvedimenti di programmazione e rendicontazione, ad esclusione di quelli finanziari per i quali formulano proposte.
5. All'incaricato di Elevata Qualificazione al quale è attribuito altresì il coordinamento di un Settore, vengono delegate le seguenti funzioni dirigenziali:
 - a) coordinamento dell'attuazione della programmazione aziendale e dei provvedimenti direttoriali, di concerto con il coordinatore dell'altro Settore;
 - b) coordinamento dell'attività delle Aree, dei Servizi e degli Uffici afferenti al Settore cui è preposto;
 - c) formulazione di proposte e pareri al Direttore;
 - d) coordinamento della redazione dei provvedimenti di programmazione e rendicontazione del Settore cui è preposto;
 - e) coordinamento dell'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e del personale afferente all'Area cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - f) attivazione dei procedimenti disciplinari tramite segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) nei confronti dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione e dei Responsabili degli Uffici afferenti all'Area cui è preposto.

Articolo 7 Norme finali

1. Al personale incaricato di Elevata Qualificazione è garantita la copertura assicurativa analoga a quella prevista per i Dirigenti dell'Azienda, relativa alle responsabilità che derivano dallo svolgimento delle funzioni, ivi compreso il patrocinio legale, come previsto dagli articoli 58 e 59 del CCNL 16.11.2022.